



DOMANDA

**Contribuente in regime dei minimi puo' accedere al forfettario?**

RISPOSTA

I contribuenti in ex regime dei minimi **possono transitare al regime forfettario**

## Quadro normativo

I contribuenti che applicavano il **regime fiscale di vantaggio** (di cui al dl 98/2011, ossia l'ex regime dei minimi) fino al 2014, se hanno i requisiti possono scegliere di utilizzare nel 2018 il **regime forfettario** (introdotto dalla *legge 190/2014*), anche avvalendosi dell'aliquota agevolata del 5% prevista per i primi cinque anni di attività. Il chiarimento arriva dall'**Agenzia delle Entrate**, in risposta a specifico **interpello** (n. 72/2018).

Nella risposta ha ribadito che i contribuenti, già in **regime di vantaggio**, possono continuare ad avvalersene **fino alla naturale scadenza** (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) **oppure transitare nel regime forfettario** e usufruire dell'aliquota del 5% per gli anni che mancano alla fine del quinquennio. (cfr circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che il **regime di vantaggio** è diventato **opzionale** e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015. Il risultato è che **non esiste vincolo temporale** per chi è rientrato in questo regime **fino al 2014**.





*“...Con riguardo al solo regime fiscale di vantaggio, tuttavia, il successivo comma 88 ha disposto una deroga, prevedendo che “I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età...”.*

*“...Come già chiarito con la risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015 poiché “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d'imposta diverso da quello naturale.*

***Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene...”***

Ci sono diverse disposizioni normative che regolamentano la possibilità per gli ex minimi di accedere all'attuale regime con aliquota al 15% senza vincoli di permanenza, quindi è possibile “transitare” nel regime forfettario.

Ricordiamo che si tratta del regime riformato dalla Legge di Bilancio 2019 per cui, a partire dall'anno prossimo, si applicherà la cosiddetta **flat tax**, ovvero l'aliquota del 15% fino a un reddito di 65mila euro.





Dopo l'abrogazione del regime di vantaggio nel 2016, era stata concessa la possibilità di continuare a utilizzarlo fino a scadenza oppure di transitare nel nuovo regime forfettario, applicando l'aliquota agevolata del 5% fino a fine **quinquennio**. Già la risoluzione 65/2015 dell'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il **vincolo di permanenza** per almeno un triennio ricorre solo in caso di avvio **attività nel 2015**.

*Si conferma che non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, si può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l'anno 2019 il regime forfettario*

